



COMUNE DI ACATE
(Provincia Regionale di Ragusa)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI**

(EX ART. 1, COMMA 167, L. n. 296/2006)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 83 DEL 29/11/2017

INDICE

Art. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2- PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE TRIBUTARIA

Art. 3- COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO

Art. 4- COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI

Art. 5- COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE LOCALE E CREDITI TRIBUTARI

Art. 6- DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. n. 296/2006 ed in conformità all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1992 in materia di potestà regolamentare degli Enti locali.

ART. 2 – PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE TRIBUTARIA

1. In applicazione dell'art. 1, comma 167, della L. n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8, comma 1 della legge 212/2000, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune di Acate a titolo di tributi locali.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme da ingiunzioni di pagamento, per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

ART. 3 – COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stata in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Le entrate tributarie e patrimoniali del Comune ai quali si applica l'istituto della compensazione sono:
 - Imposta Comunale sugli Immobili (ICI),
 - Imposta Municipale Unica (IMU),
 - Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI),
 - Tassa sui Rifiuti (TARI – TARES - TARSU),
 - Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP),
 - Servizio Idrico Integrato

5. Il Responsabile dei Servizi Tributi e/o il Responsabile dei Servizi Tecnici, per gli oneri di urbanizzazione, istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare, ed adottando il relativo provvedimento. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.
6. Eventuali compensazione autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento dell'entrata oggetto di compensazione.

ART. 4 – COMPENSAZIONI TRA TRIBUTI DIVERSI

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione
 - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stata in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo/entrata in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.
5. Il Responsabile del tributo/entrata in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali, adottando il relativo provvedimento. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato ed al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito. Le entrate tributarie e patrimoniali del Comune ai quali si applica l'istituto della compensazione sono:
 - Imposta Comunale sugli Immobili (ICI),
 - Imposta Municipale Unica (IMU),
 - Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI),
 - Tassa sui Rifiuti (TARI – TARES - TARSU),
 - Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP),
 - Servizio Idrico Integrato;
6. Eventuali compensazione autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento dell'entrata oggetto di compensazione.

ART. 5 – COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE LOCALE E CREDITI TRIBUTARI O PATRIMONIALI

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Acate in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo (determina di impegno spesa e relativa fattura);
 - l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o di abbandono di eventuali azioni già intraprese.
3. Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile (art. 1241 e ss.), sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
4. Il Titolare di Posizione Organizzativa del Settore interessato del debito del Comune istruisce la pratica dopo aver acquisito dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari - patrimoniali del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.
5. Il Settore Servizi Finanziari conseguentemente provvede ad emettere documenti contabili idonei a dimostrare la definizione contestuale della posizione creditoria e debitoria nei riguardi del medesimo soggetto emettendo per l'importo oggetto della compensazione contestuale mandato di pagamento e reversale d'incasso dandone comunicazione al Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali.

ART. 6 – MODULO DI RICHIESTA COMPENSAZIONE

1. L'allegato modulo di richiesta compensazione è approvato per la prima volta con il presente regolamento. Successivamente potrà essere modificato con determinazione del competente responsabile del servizio

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.

**MODULO DI RICHIESTA COMPENSAZIONE CREDITI E DEBITI RELATIVI A TRIBUTI
COMUNALI**

_ l _ sottoscritt_ _____ C.F.(P.I.) _____
 nato il _____ a _____
 e residente in _____ via/piazza _____
 n. _____ tel n. _____ in qualità _____
 della ditta _____

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO VANTA I SEGUENTI CREDITI:

NATURA DEL CREDITO	TITOLO DEL CREDITO (DETERMINA E FATTURA)	IMPORTO	PERIODO DI RIFERIMENTO

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO E' DEBITORE VERSO L'ENTE DI :

NATURA DEL DEBITO (TRIBUTO E/O ENTRATA PATRIMONIALE)	TITOLO DEL DEBITO (BOLLETTAZIONE E/O F24)	IMPORTO	PERIODO DI RIFERIMENTO

CHIEDE

Di essere ammesso/a a compensare le posizioni a credito con quelle a debito, nei termini stabiliti dal **REGOLAMENTO COMUNEL PER LA COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI (EX ART. 1, COMMA 167, L. n. 296/2006)** del Comune di Acate, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____.

Si comunica che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e si dichiara di rinunciare ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito e/o l'abbandono di eventuali azioni già intraprese.

_____, li _____

In Fede